

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 40 del 17 aprile 2020

OGGETTO: Bando per progetti di volontariato civico comunale – Indirizzi.

L'anno duemila venti, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
MAURO SIAS	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

 **COMUNE DI MODOLO**
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Modolo, # 23.04.2020

M. Sias



COMUNE DI MODOLO
Provincia di Oristano

Publicato dal 22.4.20 al 08.05.20

N° 168

Il Messo Comunale

M. Sias

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L. R. n° 2/2007, comma 2, art.35 che prevede la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme, destinato alle persone e alle famiglie prive di reddito;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°48/22/ del 29.11.2097, con la quale sono state approvate, in via definitiva, le linee guida concernenti le modalità di attuazione della L.R n° 18/2016 Recante "il Reddito di inclusione sociale";

Dato atto che le linee di attuazione del REIS non riguardano gli interventi che in autonomia i Comuni, con proprie risorse destinano a particolari situazioni di disagio economico e sociale presenti nel proprio territorio;

Visti gli artt. 3, secondo comma e 13, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - tuel, secondo cui il Comune può essere considerato Ente a finalità generale, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti n. 29/SEZ AUT/2017/QMIG che prevede, in via generale, l'inclusione della spesa per il servizio civico comunale tra quelle previste per il personale ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal combinato disposto di cui all'art. 1, Comma 557 e Comma 557 -BIS, della L. N. 296/2006;

Dato atto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi su una questione di massima, con la su menzionata deliberazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) Le erogazioni di contributi individuali per prestazioni occasionali svolte per finalità solidaristiche, assistenziali o comunque di interesse sociale trovano la naturale disciplina nelle previsioni di cui all'art. 54 bis del D. L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, secondo cui la relativa spesa è ricompresa tra gli oneri per il personale;

2) La possibilità di ricorrere ad erogazioni finanziarie finalizzate a forme di sostegno sociale, mediante contribuzioni individuali al di fuori di un rapporto di lavoro - anche solo occasionale - è affidata alla valutazione del soggetto responsabile della gestione delle risorse finanziarie dell'ente locale, cui spetta, in concreto, di verificare la prevalenza della finalità solidaristica e l'insussistenza di elementi che depongono per l'instaurazione di un rapporto lavorativo;

Considerato che lo stesso Collegio contabile giunge alla conclusione che «... qualora l'impegno di spesa sia relativo a una provvidenza pubblica per una prestazione sociale senza nesso di corresponsabilità e senza oneri riflessi per il comune, lo stesso non dovrebbe essere imputato nella spesa per il personale».

Considerato che, nello specifico, questa Amministrazione ha, quale unico intendimento, quello di avviare una decisa azione tesa a contrastare, efficacemente, le situazioni di grave disagio ed estrema povertà, già presenti presso la comunità di Modolo e rese ancora più difficili alla luce della diffusa crisi economica in conseguenza del dilagare dell'emergenza da COVID-19;

Dato atto che si intende intervenire attraverso il sostegno economico di particolari categorie di soggetti svantaggiati e fragili, che versano in gravi situazioni di disagio, non solo economico, incapaci da soli di far fronte alle proprie necessità primarie e/o di soddisfare i bisogni degli eventuali congiunti a carico impedendo, altresì, che la situazione peggiori con l'insorgere di casi di povertà assoluta;

Valutata, inoltre, la necessità e l'opportunità di accompagnare l'aiuto solidaristico, verso chi versa in grave stato di disagio e sofferenza, con una diffusa azione di controllo sociale, da parte dell'intera comunità, al fine di supportare il lavoro dell'Ufficio Sociale Comunale ed impedire utilizzi distorti del denaro pubblico a favore di professionisti dell'assistenzialismo perpetuo;

Ritenuto opportuno, in tale prospettiva, indirizzare gli uffici competenti affinché siano predisposti specifici interventi economici in grado di arginare il grave stato di indigenza di ogni singolo utente, preso in carico e ammesso a beneficiare di contributo economico da parte dell'Ente;

Dato atto che, al fine di sostenerne il reinserimento sociale, valorizzare le attitudini personali dei singoli utenti destinatari di sostegno economico comunale e promuovere un eventuale rientro nel

mercato del lavoro per coloro che ne sono stati esclusi, l'ufficio competente ha la facoltà, se e nella misura in cui ciò possa risultare utile, di predisporre e/o suggerire progetti costruiti su misura dei singoli utenti interessati per sollecitare attività di interesse sociale e di pubblica utilità da svolgersi su base volontaria, senza alcun vincolo temporale, senza l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro in nessuna forma e senza che vi sia alcun collegamento logico giuridico tra il contributo erogato ed il valore patrimoniale dell'attività eventualmente prestata;

Rilevato che, la stessa Deliberazione n. 29/SEZ AUT/2017/QMIG riconosce che, le prestazioni richieste ai beneficiari di provvidenze comunali stanziare in forme "anticrisi" non possono che rivestire forme di collaborazione sociale senza corrispettività con il contributo economico elargito (Cfr. deliberazione Lombardia 123/PAR/2015);

Sottolineato, pertanto, che l'intervento in questione è unicamente volto a rimuovere situazioni di disagio socio-economico ed ambientale che, per motivi di ordine individuale, familiare e sociale, impediscono lo sviluppo armonico ed equilibrato della persona umana e che, l'eventuale svolgimento di un servizio di pubblico interesse ha quale unico scopo la valorizzazione delle potenzialità e delle abilità dei singoli soggetti, esclusi dai processi produttivi, al fine di favorirne l'inclusione sociale e il mantenimento di un proprio ruolo dignitoso nell'ambito della vita comunitaria, mediante l'assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità;

Rilevato che si rende necessario, provvedere ad individuare le modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni di cui trattasi e visto il documento predisposto dall'Ufficio servizi Sociali a tale proposito, il quale prevede:

- Isee non superiore ai limiti massimi previsti per l'accesso al REIS;
- contributo economico non superiore alla cifra di 600,00 euro mensili per utente preso in carico dai servizi sociali del Comune;
- periodo di ammissione al beneficio economico, indicativamente pari a 5 mesi per utente, eventualmente rimodulabili, tenuto conto del numero totale di richieste che perverranno all'Ente ed in base al numero effettivo dei progetti che saranno eventualmente attivati;
- non più di un utente per nucleo familiare;
- priorità ai soggetti anagraficamente più anziani con progressivo scorrimento della graduatoria in base all'età fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n°267/2000 - TUEL,

con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

➤ di approvare, per i motivi riportati in premessa che si intendono integralmente richiamati ad ogni effetto di legge, il documento contenente le modalità ed i criteri di accesso ai contributi economici comunali per il contrasto delle povertà estreme, il quale prevede:

- Isee non superiore ai limiti massimi previsti per l'accesso al REIS;
- contributo economico non superiore alla cifra di 600,00 euro mensili per utente preso in carico dai servizi sociali del Comune;
- periodo di ammissione al beneficio economico, indicativamente pari a 5 mesi per utente, eventualmente rimodulabili, tenuto conto del numero totale di richieste che perverranno all'Ente ed in base al numero effettivo dei progetti che saranno eventualmente attivati;
- non più di un utente per nucleo familiare;
- priorità ai soggetti anagraficamente più anziani con progressivo scorrimento della graduatoria in base all'età fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

➤ di indirizzare il Responsabile del servizio sociale, ad utilizzare gli stessi criteri, al fine di predisporre apposito bando mediante il quale si provvederà ad informare la cittadinanza sulle condizioni e procedure per accedere ai benefici in questione, con la possibilità di suggerire eventualmente progetti inerenti attività di pubblico interesse volti alla crescita ed al riscatto

individuale, da valutare caso per caso ad opera dell'Ufficio sociale e da svolgersi su base volontaria, senza alcun vincolo temporale, senza l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro in nessuna forma con l'Ente e senza che vi sia alcun collegamento logico giuridico tra il contributo erogato ed il valore patrimoniale dell'attività eventualmente svolta;

➤di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267- tuel.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giovanni Maria Milia

f.to Omar Aly Kamel Hassan

f.to Dr.ssa Emanuela Stavole



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno **23/04/2020** al giorno **08/05/2020**, prot. n. 1155 e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li 23/04/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Emanuela Stavole

